SENATO DEL REGNO - ISESSIONE DEL 1870-71.

BOURT OF BUILDING OFFICERS and the state of t

But Comment

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — Omaggi — Approvazione per articolo del progetto di legge per modificazione all'articolo 3° della legge sul macinato — Discussione del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali — Raccomandazione del Senatore Alfteri — Osservazioni dei Senatori Lauzi e De-Gori — Schiarimenti e dichiarazioni dei Usnistri d'Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze - Replica dei Senatori De Gori e Lausi — Avvertenza del Ninistro delle Finanze — Riassunto del Senatore Magliani, Relatore — Approvazione per articoli dell'intero progetto - Squittinio segreto di due progetti di legge precedentemente discussi.

La seduta à aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

erical and tendencies at thirty in sequence, for ed

The Planter of a company to the contract of th

court by both a pharmage service editions in a large The strain of soil the late 5 Del.

il Senatore, Segretario, Manzoni. T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Cesare Norsa d'una sua opera per titolo: Sul constitto internazionale delle leggi cambiarie, ecc.;

Il presetto di Pesaro, degli Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870;

Il Disettore Generale delle ferrovie meridionali della Relazione del Consiglio d'amministrazione della Società di quelle ferrovie satta all'Assemblea generale degli A zion isti.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo squittinio segreto del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari. Si procederà a questa votazione dopo che sia discusso il primo dei progetti di legge che si trovano all'ordine del giorno, progetto che ha intima relazione coi provvedimenti finanziari, cioè quello per modificazioni all'articolo 3 della legge del 7 luglio 1868 sulla tassa per la macinazione dei cereali. (Vedi Alli del Senato N. 68)

Si dà lettura dell'articolo unico della legge. -

« Nel caso in cui l'accordo contemplato nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1868, N. 4490, non porsa conseguirsi, e l'Amministrazione non intenda appaltare la tassa, la stessa Amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserie dovuta per ogni cento giri di macina.

» Tale quota sarà esecutoria, salvo che il mugnaio ricorra al giudizio peritale contemplato nel suddetto articolo entro un meso dalla notificazione stabilita nel

paragrafo precedente.

> Il ricorso però non verrà ammesso ove preventivamente non sia prestata suna cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'Amministrazione e quella che il mugnaio è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alle scadenze convenute.

» Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente, dovrà versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per cento all'anno. Dovrà inoltre pagare le spese del giu-

» Se il mugnaio dichiarera di volur pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'Amministrazione, salvo il congusglio, non sarà necessaria la cauzione prescritta dal secondo capoverso.

In questo caso le somme che risulteranno pagate in più dal mugnaio, gli saranno restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento. .

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, si rimandera la votazione allo squittinio segreto.

Si procede allo squittinio segreto su questo progetto. e su quello relativo ai provvedimenti finanziari.

(Il Senatore segretario Manzoni T. fa l'appello no-

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEI MAGAZZINI GENERALI.

(Vedi Atti del Senato N. 61).

Presidente. Si lasceranno a leperte urne, a si procederà oltre nell'ordine del giorno che reca la discussione del progetto di legge per l'istituzione' dei magazzini generali.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, i signori Senatori Giustinian, Duchoqué, Mischi, Magliani e Ginori, a volersi recare al banco delle Commissioni.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1871/12 :

Si dà lettura del progetto di legge. (Vedi infra).

Presidente. È aperta la discussione generale. Senatore Altieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi trovo in una condizione molto spiacevole per me, dovendo parlare sopra un argomento che è stato maestrevolmente trattato dall'Ufficio Centrale a sul quale il Senato difficilmente potrà, per la circostanze in cui ci troviamo, recare una decisione che abbia tutta quella efficacia che io desidererei. Dissi che mi trovo in una condizione spiacevole, perchè sono costretto, per la difesa della causa che io propugno, a dimandare una cosa, che per lo più io avvarso; dimanderei cioè al Governo che per mezzo del Regolamento, che egli dovrà promulgare per l'esecuzione di questa legge, venga futto ciò che è difficile, se non impossibile, a farsi con le vie più solenni della legislazione.

L'articolo 3º di questa legga porta il divieto assoluto ai magazzini generali di destinare una parte del proprio locale a magazzini privati.

Questa disposizione, più che un turbamento, reca un danno esiziale all'industria che si esercita in due importantissime città dello Stato.

In non so, a vero dire, se, volendo favorire, la libertà in istituti nascituri, o di dubbia nascita, non sia ora poco avveduto il portare intanto un danno notevole ad istituti esistenti. Comunque, giacchè per una fatalità che è comuna a questo propetto, e ad altri egualmente importanti per l'andamento della cosa pubblica, giacchè la fatalità, dico, ci impedisce di portare modificazioni alla legge, per un esporci al pericolo che essa non possa più avera effetto prima che termini questa Sessione, io mi limiterò a chiedere al Ministero dichiarazioni, formali, che io davwero non saprei quale motivo avrebbe di non fare, con la quali, associandosi alla conclusioni dell'Ufficio Centrale, egli si impegnerebbe.

Senatore Lauzi. Domando la parola, parti de

Senatore Alfleri... a ar al che per mezzo del Regolamento da pubblicarsi, alcune disposizioni transitozio venissero: a prevenire il danno che aarebbe per risultare ai magazzini privati dalla promulgazione della legge che stiamo esaminando.

Quando l'osorevole Ministre, quando il Senato hanno avuto: sett'oci hi la dotta Relazione dell'onorevole nostro Collega il Senatore Magliani, io davvero crederei alfatto superflue di far perdere il tempo ai questo Consesso, adducendo maggiori argomenti a sostegno della domanda che ho fatta.

Confido pertanto che l'onorevole Kinistro possa darvi una soddisfecente risposta.

Presidente: Le parola d'all'onorevole Laux.

Senatoro Lauxi. Is he domandato la parola per associarmi alle ideo espresso or oridall'onorevolu preopinante, forse rincarando un momento sui suoi de-

L'onerevole Alfieri, senza entrare minutamente in materia, looché intendo fare anch'io dope la lucida esposizione dell'Ufficio Centrale, ha parlate più specialmente della città di Torino, ed io non posso non riconoscere con lui it danne che ne verrebbe, se devesse cessare quella pratica che già si era introdotta in quella città dei magazzini privati.

Ma me preoccupe di più ancora relativamente alla città di Ancona, per la ragione che questa città non i troppo fortuneta ebbe già a subire sel celpo melto sensibile, e dirò quasi una crisiy sella soppressione del porto franco.

Ora, una nuova scossa venendo a rompere le abitudini e l'utilità, che i privati negozianti di Ascona ritraggono dall'usare di una parte del fabbricato destinato av magazzini generali in Ancona atessa mi pare che forsa ciò potrebba di troppe aggravare la lora condizioni.

E rispetto ad Ancona, ed alla crist al cri può soggiacerè, fo non posso non presentare al Governo del Re', ed al Senato l'osservazione, che in quella città una grandissima quantità d'individus si addiceva, dutante il porto-franco, alla non todevole occupazione del contrabbando.

Ora, io ho motive di credere che la pubblica Amoniministrazione si sia preoccupata molte dell'destino di puesta gente; giacche shitusti a non rispettare la legge, e talvolta anche ad usare qualche violenza nell'esercizio del loro triste mestiere, molto accuramente, è me ne assicura l'indole generalmente buona degli pataliani, si daranno ad altre occupazioni più regulari, ed egualmente proficue; ma ne rimarra pura un une intere abbastanza considerevole che non troverà occupazione, e che cercherà in meno oneste azioni il fiodo di tampare la vitazio della considere della cienti della c

Ora, per queste ragioni lo faccio esserars ella rofia nuova crisi aggionta, nella abitudini introdotta nel paesal dopo che fa totto il privilegio del porto franco, potrebbe ancora influira sul movimento di questa pori polaziona: Sicuramenta che con certi principii generali ai potrebbe dira che la legge non devendo mali averò in affetta retroattivo; se bra permetta che s'introduca quastria nazionali, non debba perciò abolira quella altra della leggi vignati e niche colla debita antorizzazione del Governo; ma ad egni modo dirò sinceramenta che si conclusione dell'Ufficio Centrale; se mi persuade in tavvisare una sentenza che possa tranquillare quella città!

Ciò sta; dirè così, mei limiti della toro epinione; del loro giudizio; mora miscuramente di questo potra dare forza unal analoga dichiarazione; che ispero benigsa; dell'onorevole signori Ministre che fur interpellato dal bipreopinante. Qualora poi queste dichiarazioni nen fostici

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1870-71.

sero perfettamente consone all'opinione e dirò anche ai desiderii dell'Ufficio Centrale, vedra forse il Senato se non fosse il caso di dar forza a questo concetto con un ordine del giorno, locchè non porterebbe la necessità di rimandare la legge all'aitro ramo del Parlamento.

In questa speranza e con riserva di ulteriori osservazioni, quando vercemo a discutere l'art. 3, attendo che il Senato ed il signor Ministro vogliano farsi carico delle gravi condizioni in cui versano queste città, le quali d'altronde si riducono al numero di tre; e non credo che sarebbe un dauno generale, se per il loro particolare vantaggio si avessero a tollerare quelle istituzioni, quelle pratiche commerciali che cun henefizio del paese si sono di già introdotte fra loro.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Li parola è al Senutore De Gori.

Senatore **De Gort.** Poiché il Senato ha ammesso che, invece della discussione generale sul concetto e sull'economia della legge, si facesse una discussione speciale sopra l'articolo 3....

Presidente. Perdoni l'onorevole Senatore De Gori, ho permesso che si facessero queste osservazioni, le quali non tendono a fare alcina proposta, ma adottenere una dichiarazione dal Signar Ministro perchè queste dichiarazioni si sogliono benissimo regolarmente e con fedele osservanza del nostro Regolamento chiedere nella discussione generale.

Ho voluto dare queste spiegazioni per giustificare la condotta da me tenuta.

Senatore De-Gori. Tanto meglio, parlando dunque.....

Presidente. Scusi, parla ella sulla discussione gerale, oppure sulle osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti per chiedere una dichiarazione al Signor Ministro?

Senatore De Gori. Parlo sull'articolo 3.

Presidente. Se parla sull'articolo 3, non posso lasciarla continuare.

Senziore De Gori. Quando l'onorevole Signor Presidente avrà inteso ciò che ho in animo di sottoporre al Senzio, farà quello che crederà del suo ufficio.

Furono fatte alcune considerazioni dagli unorevoli preopinanti interno ad una disposizione che si legge nell'articolo 3, la quale, mi permetto di rammentarlo, non era contenuta in nessuno dei quattro progetti di legge che furono successivamente da quattro Ministri presentati, non fu proposta alla Camera dalla Commissione relatrice, e non ebbe neppure nell'altro ramo del Parlamento l'onore della discussione.

Fu un emendamento improvvisato e immediatamente votato.

Questa disposizione si è quella che, non solo le amministrazioni dei magazzini generali non garantiscono le operazioni che possono esser fatte in quella parte di essi che sia concessa all'industria privata; ma è inibita assolutamente, recisamente, la locazione di una parte del locale dei magazzini generali a privati esercenti.

L'onorevole Sinatore A'fieri, tenendo conto della delicatezza della sua posizione, ha creduto di sorvolare sulla questione di principio; ed io, retrocedendo un momento e ritornando sul campo della discussione generale, chiedo il permesso al Senato di dirne qualche parola.

E questo ritorno, che d'altronde era precisamente nelle mie intenzioni, furà, io spero, piaccre all'onorevolissimo nostro Presidente, 'Harità.)

Il motivo con cui molto sagacemente il nostro Collega Relatore ha spiegato l'origine di questo divieto, si è quello d'impedire che i generi depositati nei magazzini generali possano venire manipolati, alterati e deteriorati con danno degli acquirenti, e, per conseguenza, del pubblico. Certamente quella disposizione non può avere altra casione che questa; ma mi permetto di osservare che questo è uno di quegli argomenti i quali appunto, provindo troppo, provano troppo poco.

Prima di tutto, la miscela delle derrate non è solo nei magazzini o generali o privati che si possa fare; si può fare a bordo del bastimento, si può fare nei depositi delle dogane, si può fare în molti altri luoghi che non sono magazzini generali; e si può fare finalmente in quei locali dove la merce del negoziante passa in dettaglio nelle mani del consumatore. È evidente che lo zucchero di Bahia, con quello di Porte Principe, ed il caffe di Santos con quello di Rio Lineiro, possono essere mascolati in mo^sti luoghi che non siano magazzini generali, o quella parte di essi che fosse stata locata a privatí. Che se veramente si volesse spingere la sorveghanza fino al punto d'impedire che queste manipolazioni avvengano, bisognerebbe stabilire una sorvegtianza, la quale di farebbe tornare a quei sistemi economici che erano la negazione della libertà e del franco e spedito commercio.

Mi permetto ancora di far presente al Senato, se in queste miterie le quali toccino così da vicino le speciali condizioni economiche del paese, non si debbano per avventura prendere in seria considerazione le condizioni speciali del paese stesso al quale si intendono applicare.

Per esempio, non dimentichiamo che quattro delle principali derrate che possono procurare una ricca esportazione all'Italia, sono per la bero natura tali che richiedono assolutamente questa manipolazione, questà miscela; intendo parlare dei formaggi, degli agrumi, degli olii e dei vini.

Sulle prime due non mi trattengo, giacchè tutti sanno la giornaliera custodia della quale abbisognano; mi fermerò piuttosto sulle ilue seconde, come quelle per le quali appunto la miscela è indispensabile.

Se si vuole mantenere il credito ai nostri elii e procurarlo ai nostri vini, la prima cosa a firsi è quella di firmare dei tipi uniformi, che abbiano un credito in commercio, che abbiano quello che i Francesi di-

17.47 TORNATA DEL 48 GIUGNO 1871.

cono *una marqua*, che abbiano iasomma un nome. Oc bene; questo non si può fare in derrate messe insieme da un'infinità grandissima di piccoli coltivatori, i quali non possono confezionare il genere tatti sul medesimo tipo; à necessario che il compratore, per messo di opportune ed avvedute miscele, procuri che gli olii è i vini comprati da più di cento produttori assumano ua tino anico; e ciò, se si vuole che abbiano un credito in commercio ed una larga esportazione.

Tant'è vero che se ben si osserva, anco le prime istituzioni di stabilimenti come quello dei quali ora ci occupiamo, istituzioni delle quali mi piace rivendicere al nostro paese il primato, prima che nel 1806 a Liverpool si facesse il primo dock, da quasi un secolo esistevano in Italia sotto altro nome, sotto altre forme, forse nelle loro dettagliate amministrazioni, ma preordinati allo stesso ecopo, stabilimenti congeneri: voglio alludere alle fosse dei grani di Birletta, alle cisterne degli vlii di Gallipoli. El io trovo che uppanto l'esercizio di quelli, che altro non enno che magazzini generali, è «Midato all'industria privata. Ondo in verită anco il principio, sul quale gli onorecoli miei amici Alfieri e Lauzi banno creduto di sorvolare andando dritti dritti al fatto, mi parrebbe alquanto degno della discussione del Senato, discussione che, come ho avvertito, manco completamente nell'altro ramo del Parlamento. Ma se non place al Senato di sollevaria, nod sard to che lo lato, ed andro dritto anch'io al fatto. Object to a successive a second continuous

I magazzini generali che esistono attualmente sono tre, cioè Torino, Ancoga e Sinigaglia; in quanto a' due Primi, non credo che la locazione di parte di quelli edifizi all'industria privata, sia solamente la conseguenza di una pratica invalsa, come ha accennato l'onorevole Lauzi; ma credo che sia una concessione, la quale rivesta tutto le forme e condizioni del patto contrattuale fra lo Stato che ha concesso il mugazz no generale, e la Compagnia la quale, nei termini della propria competenza, ne ha in parte ceduto l'uso ad esercenti privati.

In, ripeto, non solleverò una questione di principii; invito soltanto l'onorevele Ministro d'Agricoltura, ladustria e Commercio, a degnarsi di rill ttere, e quindi * dichiarare, se i patti e le condizioni sotto le quali Vennero istituiti questi magazzini generali, non sieno conseguenza di un diritto acquisito, che hanno quegli Stabilimenti per i termini precisi dell'Atto Sovrano della relativa concessione. The product of the first of the first

Quanto a quello di Sinigaglia, non mi sono potuto Procurare il Decreto di autorizzazione, il appeto i pier.

Per quello di Torino, lascio la cura di dimostrarlo Più esattamente al Senato, all'onorevole mio amico Senatore Afiri. Ma in quanto a quello di Ancona, mi a cadulo appunto notto gli occhi l'alto di concessione nel quale esplicitamente è dichiarata la facéltà all'Ammini-^{atrazione} dei m_'gazzini generali di locarne parte zi pri-

vati esercenti con quelle norme e condizioni che sono: nel Decreto indicata. Despite the effective

E tali stipulazioni che hanno tutta la forza di patti contrattuali fra lo Stato che concesse e l'amministrazione dei magazzini, la quale a sua volta, e nei limiti della propria competenza, ne concesse parte agli esercenti privati, io non so come potrebbero essere per avventura o distrutti, o menomati da una legge, la quale può bene distruggere un'altra legge, ma non annullare patti contrattuali senza correspettiva indennità.

Senatore Lauzi. Domando la parola per un fatto personale. personale.

"Presidente. Ha la perola.

Senatore Lauzi. Forse non ho avuto la fortuna di essere interamente inteso, nelle poche parole che ho pronunziato, dell'onorevole Senatore e mio carissimo amico Senatore De Gori; giacche parmi che il prelodato S-natore non ha notato ciò che io ho detto, cioè: che nel mio concetto questa legge non avrebbe dovuto avere un effetto retroattivo e colpiro precisamente quegli istituti che si erano costituiti all'ombra della leggi vigenti, muniti anche dell' opportuna autorizzazione della competente autorità.

Questo io ho detto letteralmente, e ciò deve scusarmi agli occhi dell'onorevole preopinante, provando che io non ho parlato solamente di pratica commerciale, ma ho parlato anche di diretti che devono, a senso mio, essere rispettati. È questo deve anche sembrare molto naturale, giacchè se io non m'intendo punto di cose commerciali, m'intendo I erò un pochino di cose legali ;

Presidente. Ha la parola il Ministro di Agricol-

tura, Industria e Commercio.
Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'art, 3, che lia sollevata la discussione che ora si agita in S nato, siccome venne già osservato dagli onorevoli preopinanti, non è stato proposto da alcuno dei Ministri i quali formularono i vari disegni di legge sopra i magazzini generali, progetti che risulgono a tempo molto remuto, poiche questa materia venne per la prima volta indicata al Parlamento Subalpino" dall'attuale Presidente del Consiglio, "allora Ministro" delle Finanze, nell'anno 1859. Egli è vero che nei cinque progetti che si sono succeduti, non si lesse mai una disposizione analiga, a quella che ora è formalats nell'art. 3 del progetto votato dall'altro ramo dell' Parlamento, the control of the control of a control of a congression of the congression of the control of the c

- Come ben sa il Senato, quest'articolo è un'aggiunta. deliberata teste dalla Camera elettiva sulla proposta di un enorevole D putatol traction in citato de la reserva

ald sostanza, si vuol proibire si magazzini generali. di poter cedere o affittare locali a particolari per faran i dei magazzini privati. 1997 / 3 3 4 4 1 1988 / 4 197 .

Qual & lo scopo cui si tende? Già lo ha indicato l'onorevole Relatore nella sua forbita Relazione. Si de creduto cha, ove queste locazione si facessero, si permetterebbero manipolazioni di merci le augli potreb-

SENATO DEL REGNO: - SESSIONE DEL1870-71

bero costituire vere adulterazioni. Ed il pubblico deve essere certo che allorquando egli possiede quei titoli che noi vogliamo creare colla presente legge, cioè le fedi di deposito e de note di pegno, possiede un titolo che rappresenta la mercanzia, e deve essere certo che questa mercanzia non verrà in modo alcuno mutata nella sua forma o nella sua sostanza.

Pertanto si è creduto conveniente di proibire ai privati di ottenere locazioni particolari, le quali avrebbero rese agevoli le adulterazioni che è necessario impedire.

Io credo che il timore che ha suggerito cotesta mo dificazione al progetto di legge sia molto giusto; e che realmente mal non si appose il proponente, allorquando iniziò questa utile modificazione. Io lo rilevo, o Signori, da una petizione che vi è stata presentata, petizione che è riassunta nel Rapporto del vostro Ufficio Centrale. Parlo della petizione della Camera di Commercio ed Arti di Torino,

Che cosa si legge in essa?

To prego il Senato di voler badare a queste parole:

Devesi ammettere ché per molte derrate o merci avvi necessità di scelte preventive, di separazione e di addizioni delle diverse specie per renderle confacienti ai bisogni ed alle abitudini del consumo; inoltre hannovi delle merci sulle quali si opera in prevenzione, in vista di lontano esito: sarebbe quindi contrario ai principii del buon senso il presumere che le prime delle suddette operazioni si possano fare in magazzini generali aperti sotto la continua sorveglianza di agenti daziari che nulla ne comprendono, e a vista e a scienza di tutto il mondo. Ma potrebbesi al certo sostenere che a fronte dei dettami di libertà commerciale possa essere ammissibile una disposizione per cui, chi vuole speculare sulla propria merce, non lo possa senza lasciare travedere i propri intendimenti.

Qui, o Signori, vi è una deplorevole confusione. Nessuno nega agli industriali di poter manipolare la merce, nel modo che credon migliore, ma non si vuole che la sede di siffatte operazioni debba trovarsi nel magazzino generale.

I magazzini generali hanno uno scopo ben diverso...

Qual sia lo scopo loro è indicato dall'articolo 1º, della legge che vi è sottoposta. Essi son chiamati a provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza e destinazione, per le quali si debbono rilasciare titoli di commercio sotto il nome di fedi di deposite, o note di pezno, t toli che rappresentano la merce depositeta nei magazzini generali.

Voi ben sapete, ed è soverchio che io lo ripeta, come di questi titoli si può fare il trapasso in cento mani, vendere questa mercanzia, pignorarla, cederla; ma la base di tutte queste operazioni qual à?

Questo pezzo! di carta conviene che rappresenti-

cambiata: quiadi non si può manipolare la merce, che esso rappresentà. Sie la mie di en manipolare la merce, sciocche, per esempio, il vino non inaticidisca, l'olio non si spanda, che tutte le mercanzie sieno mantenute a dovere; ma col pretesto di conservivare del vino, non si potrà mescolarvi dell'alcool, odi altra qualità di vino, cose buonissime in molti casi, ma che io nego si possano fare in un magazzino ge-

sempre una cosa sicura, certa, che non possa esseren

nerale. Si debbe essere certi che dopo di averla visitata, ed avutone un saggio, la merce depositata vi corrisponda nel modo più perfetto, e che, avendo questo pezzo di carta, si chiami poi fede di deposito, o notadi pegno, la mercanzia cui esso si riferisce non possa, essere cambiata o adulterata.

Siccome veggo che quelli i quali reclamano contro questo articolo, con molta buona fede dicono che vi sono indotti perchè questo emendamento loro vieta le, mescolanze; io dirò che il dito fu posto sulla piaga; e che quindi è molto provvida la disposizione adottata; dall'altro ramo del Parlamento, e debbo pregare il Senato a volerla pur'esso adottare.

Risponderò eziandio a quanto diceva teste l'onore-

Egli diceva: • badate, che parecchie delle merci le quali possono costituire i nostri carichi di esporta i rione di cui è tanto povera l'Italia, cioè i formaggi, gli agrumi, gli olii e i vini hanno bisogno di certe preparazioni e di certe speciali operazioni.

E, parlando specialmente dei vini, aggiungeva saviamente che: « quello che manca in Italia, quello che fa ostarolo al nostro commercio è il non aver saputo stabilire un tipo comune di vino; noi abbiamo delle centinaia, per non dire delle migliaia, di tipi diversi, se pur si possono chiamar tipi le qualità di vini che mutano in ogni lungo e ogni anno; e volete che dall'estero ci vengano commissioni di vino quando nessuno può sapere quale sarà la qualità che gli verrà inviata? Bisogna stabilire questo tipo, e allora, quando esso sarà bene accertato e non sarà variato, le commissioni verranno anche a noi. »

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Senatore De Gori; ma non convengo che il laboratorio dentro il quale si debbono fare codeste operazioni abbia ad essere il magazzino generale.

vio credo conveniente, e sara per me un' lictissimo giorno quello nel quale i proprietari dei terreni vinicoli in ltalia, invece di fabbricare direttamente il loro vino, ricorreranno a pochi industriali, i quali, valendosi della potenza del capitale e degli insegnamenti della scienza, potranno produr molto e bene, e sapranno soprattutto ridurre i nostri vini a pochi tipi. e e più

Ma questi laboratorii, voi uon dovete metterli nel' magazzino generale; essi devono essere una cosa ben distinta. Dopo che avrete manifatturato il vostro vino, dopo che gli avrete dato quel grado di forza alcoolica

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1871.

che è necessaria, dopo che avrete raggiunto quel tipo che volete conseguire, allora potrete deporto nel magazzino generale, quando più vi talenti; ma allora voi non dovete più toccarlo per mutarne la sostanza; la polizza che vi daranno deve rappresentare il vino che è depositato nel magazzino generale, se non quello che potrebhe risultare da successive manipolazioni.

Detto questo, devo rispondere ad altre osservazioni fatte dagli onorevoli Senatori i quali presero la parola, osservazioni che si aggirano in un altro campo.

Balate, essi dicono, di non ledere i diritti acquisiti. Vi sono tre città che posseggono magazzini generali, Torino, cioè Sinigaglia ed Ancona. La concessione dei magazzini è stata fatta per Decreto Reale; e questo Decreto Reale approva i regolamenti speciali i quali atabiliscono che vi possano essere magazzini privati.

Ora, come venite a proporre una legge, la quale proibisce i magazzini privati? A questo riguardo intendiamoci chiaramente. Se questi magazzini privati esistono, esistono in forza del Regolamento doganale, in forza dell'articolo 43 di questo Regolamento approvato col regio Decreto del di 11 settembre 1862. A del regolamento stabilisce che vi possano essere magazzini generali, e l'articolo 42 disciplina i magazzini privati.

Me qual era lo scopo di questo Regolamento? Esso si proponeva di stabilire certi rapporti tra la dogana ed i commercianti; e determinava che, quando la merecanzia s'introduceva nei magazzini privati, si dovesse

e Se questi magazzini sono di già stabiliti sotto l'impero di questo Regolamento doganale, noi non pretendiamo di sottoporli ad altri vincoli. Noi non vogliamo rivocare queste concessioni, e permettiamo che i commercianti facciano quelle operazioni che seno acconsentite dal Regolamento doganale.

Avvertite però che questo Regolamento proibisce assolutamente di separare, di unire, di mescolare le merci, anche quando son deposte nei magazzini privati.

CII Ministro delle Finanze mi fa osservare a questo rignardo l'articolo 39 del Regolamento il quale dice:

C Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta costodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli, ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

lo però dico: noi adesso tendiamo a fare qualche

ensa di nuovo, noi tendiamo proprio a creare un nuovo ente giuridico.

I magazzini generali che andiamo a creare con questa legge non sono interamente conformi a quelli contemplati dal Regolamento doganale,

Noi vogliamo creare dei titoli che ci rappresentino una determinata mercanzia; nullameno se i magazzini vogliono invocare i benefizi della nuova legge, se vogliono emettere queste fedi di deposito e queste note di pegno, allora sarà d'uopo che si uniformino alle disposizioni della legge.

E quindi vogliamo che questi titoli siano tali che chiunque colla trasmissione del titolo abbia facoltà di cedere la proprietà di queste mercanzie, di imprimere un vincolo sovra di esse, di assoggettarle, cioè, al nu pegno.

Questo è quello che facciamo attualmente.

Or dunque, io dico, come i magazzini esistenti possono lamentare che siano violati i loro diritti, quando si tratta di creare in oggi un nuovo titolo e di fare un beneficio nuovo al commercio? Noi niente togliamo ai magazzini antichi di Torino, di Sinigaglia, d'Ancona; quindi sarà necessario solamente che non mantengano magazzini privati nella parte destinata a magazzino generale.

Parmi adunque che nessun turbamento no possa venire, perchè la conseguenza logica e pratica di questa disposizione si è che, le fedi di deposito e le note di pegno si accorderanuo unicamente a quelle mercanzie, le quali asranno conservate in magazzini comuni, che sono sotto la diretta sorveglianza della Amministrazione dei magazzini generali; mentre invece non si potranno emettere questi titoli per le mercanzie che sono nei magazzini privati.

Di più, bisognera che realmente esiste, come parmi abbia saggiamente, osservato l'Ufficio Centrale nella sua Relazione, una separazione assoluta tra i magazzani privati; i quali, sa volete, potrauno benissimo essere anche in un medesimo edifizio, ma in modo però che ugni abusiva comunicazione sia perfettamente impedita con muri di divisione o in altra guisa.

O tre ciò, deve pur essere stabilito nel modo più chiaro ed evidente il vero carattere di questi titoli: poiche, quale è lo scopo della legge? Egli si è di poter fare contrattazioni sopre questi nuovi titoli, i quali si po ranno emettere unicamente per quelle merci, che sono custo lite nei magazzini comuni e non nei magazzini particolari.

Conviene adunque stabilire nettamente che i magazzini priviti non possono godere del beneficio di emettere i titoli che con questa legge s'intende accordare si soli magazzini generali tenuti, amministrati e custoditi con tutte le garanzie, che il pubblico ha diritto di pretendere.

Mi sembra che la spiegazioni esplicite date da me possano soddisiare gli onor. Senatori Alfieri, Lausi e De Gori,

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1870-71.

e permi altresi che siano tali da far cessare assolutamente ogni dubbio e ogni timore in quei lunghi in cui forse il precipitato apprezzamento della nuova disposizione di legge ha potuto for sorgere qualche germe di malcontento come traspacirebbe dalle petizioni che furono presentate al Senato.

in In seguito a queste dichiarazioni, confido che il Senato vorra dure favorevole voto a questa leggo.

"Presidente La parola è al Senatore Lauzi.

- Seantore Lauzi. Ho chiesto la parola mentre parlava l'on revole Signor Ministro, perchè mi sembravai che regli combattesse un principio che sicuramente non è nella mente mia, nè in quella degli altri Colleghi che hanno interlequito, a nenimeno, così parini, nelle petizioni presentate dai Municipii, e che abbiamo sott'occhio; che, cioè, non solo pretendessero quelle città di mantenere come furono creati e secondo la legge a norma della quale furono creati e magazzini privati, mai che intendessero altresi di approfittare degli utili e dei vantaggi che la nuova istituzione offre, specialmente con le lettere di pegno e con le fedi di deposito.

Ciò sicuramente non era nella loro mente ed è natui rald the le lettere di pegno e le fedi di deposito che rilascieranno i magazzini generali, laddove saranno creati, non porranno riguardare che le merci affidate alla loro custodia, bei non mai le merci dei magazzini priveti. Quindi io non dubito che col tempo, ove si creassero i magazzini generali, sarel be forse nell'interesse, come I ha ottimamente avvertito l'onorevole Signor Ministro, di coloro che hanno magazzini privati. di rinunciare a questi per acconciarsi in magazzini generall, e quindi go lere di quei vantaggi che la legge accorda, cioè di poteralienare con piena fiducia le loro merci, senza bisogno di trasportarle, e cio solumente con quel pezzetto di carta cui accennava il Signor Ministro. Ciò posto, le conclusioni del Signor Ministro sono tili che creilo debbano accontentare, come: accontrolled to a stage contentano me, anche i pelenti.

che l'onorevole amico mio il Senatore De Gori chiamo acquisiti, e sicuramente sono acquisiti quei diritti che mascono all'ombra della legge, sotto la protezione della leggiorigenti. Ora, su questo mi ha perfettamente tranquittizzato l'onorevole siga Ministro, il quale ha detto: as vi piace di mantenere i vostri magazzini, mante netelia del como di mantenere i piace di mantenere di piace di

i La legge crea una nuova istituzione, ma voi vi accomoderete poi secondo la vostra utilità, nel mantenere i
vostri diritti privati, associan lovi ai magazzini genenali, e rinencian la alle vestre particolari i istituzioni.
In questo senso io credo che i Municipii di Torino,
di Ancona, di Sinigaglia, si possane tranquillare, persuadendesi che la nuova legga non disturba il loro
stato attuale, e non fa che creare una nuova istituzione, alla quale forse saranno condotti dal loro stesso
interesse ad associarsi.

In questo senso io credo cha, possana assere sufficienti le spirgazioni che l'onorevole signor Ministro ha avuto la bonti di darci.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze, lo sento parlare di diritti acquisiti; non vorrei lasciar passare senza qualche os ervazione questa parola perché il Regulamento del 1862 stabilisce bensì la facoltà dei magazzini generali, e dei magazzini privati, con qualte condizioni che essa legge indica, ma io non credo poi che siano state date disposizioni, in dipendenza di questa legge, con lequi li il legislatore abbia abdicato alta sua facoltà di dettar leggi.

Se, per esempio, si proponesse un giorno il legislatore di proibire questi magazzini, io non credo che egi potesse esserno trattenuto da alcua vinculo.

Evi lentemente le disposizioni che possono essere adottate in virtà di questa legge non vincolane per nulla la libertà del legislatore, perchè certamente l'Amministrazione non ha questa facoltà.

· Questa questione del resto io credo che all'atto pratico si possa risolvere così: se, per esempio, in questi magazzini si fanno dei baoni muri divisorii in modo che si abbia una parte destinata ai magazzini generali 🛎 l'altra ai magazzini privati, che esercitino secondo i Regolamenti doganali, lo credo che savebbe tolta ogni difficultà sotto il punto di vista doganule, sotto il quali punto di vista, essenzialmente la difficoltà è grave. In fatti, a termini del Regulamento doganale, dev'essere proibita la manipolazione delle merci, giacche è anzi uno degli argomenti principali dillagmanza contro i magazzini privati. Si dubita molto cho si possano mantenere questi magazzini privati appunto perchè, malgrado la sorveglianza delle dogane, si fanno delle manipolazioni diretta a commettera fiodi delle quali se dovessi, narrarne alcune, credo che non, editicherei, molto, il Senato. Quindi evidentemento in una leggo comequesta la quale vien a creare le note, le feili di credito con particulari prerogative, che chiamero privilegio, il Senato, non vorră, ammettere, che, și lasci las via, aperta a frodare le leggi doganali, col mezzo delle manipolazioni, a programa de la compagna de la compag

L'onorevole min. Collega ha dimostrato egregiamente, che se avvengono delle manipulazioni, le note di pegno non hanno più alcuna ragione di esistere, non possono esistere più. Quindi io credo, che possa ritenersi che gl'inconvenienti saranno tolti qualora questi magazzini separino il loro locale in guisa che non vi possa espere comunicazione tra il magazzino generale, ed i privati e come vuole il Regolamento doganale.

Le fedi di deposito e le note di pegno rappresenteranno così delle merci che non si possono alterare; d'altra parte la gente si riguardera dai magazzini privati i quali si eserciteranno ancora secondo la norme, del Regolamento doganale.

lo credo che così possono continuare questi magaz-

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1871.

2ini, ciò che del resto l'Amministrazione finanziaria anche essa vorrebbe, quantunque abbia su ciò gravi dubbi, perchè avvengono frodi molto notevoli appunto col lare "malgra to le leggi, mescolanze ed alterazioni che coprono gravi frodi."

Senatore De Gort. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Doman to la purofa.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore

"Presidente." Ha la parola l'onorevole Sepatore De Gorl. " l'an harrour l'alla manuration de la la company.

Senatore De Gort. Avendo l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio preso occasiona delle mie parole per delibare la discussione generale, io lo debbo deppiamente ringraziare, sia per avere procurato a me il piatere di sentire à auoi concetti, sia perche in questo modo avrà reso verso di me generoso l'onorevolissimo Presidente per averla provocata. (llarità.)

Egli, nella sua risposta, ha preso di mira precisamente l'estensione ai magazzini privati dei benesicii dei Warranti (Il chiamo Warrante, perchè, quantunque non sia parola italiana, tutti la intendono.)

"A me pareva di aver dichiarato fin dai principio, che non elevava osservazioni sopra il divieto che il migazzino generale guarentisso le operazioni che possono essere fatte nei magazzini locati all'industria privata; ma faceva una ben dura impressione il divieto assoluto, contenuto nell'ert. 3i relativo alla locazione di parte di questi magazzini all'industria privata, mentre questa locazione era stata ammessa nei decreti di concessione; i'quali; qualunque possano essere le opinioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, mi pare che formino un patto contrattuale fra le parti.

Questo dicharato, io spero che l'omnevole Ministro d'Agricultura; Industria e Commercio non vedrà male che questa questione sia stata da noi sollevata, in quantoche, in verità, dopo le dichiarazioni che egli ha fatto relative ull'estensione ai magazzini locati all'industria privata del beneficio desi Wurvanta (estensione che in quanto a me non avevo provocata, e credo che nessuno dei mici Colleghi prespinanti intendessa di provocare) a tutti gli altri effetti; però rimanevano illese ed integre le disposizioni contenuta noi relativi patti di concessione, poiche in verità questa dichiarazione del Ministro prova quanto di dichiarazione avessa bisogno il testo dell'articolo 3.

Presidente. L'onorevole Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi dispiace di annoiare, ancora il Senato parlando un'altra volta; ma sento il bisogno, personale, se si vuole, di fare un'osservazione sulle cose dette dall'onorevole Ministro delle Finanze.

A me dispiace che, nel momento in cui quasi si era stabilita la concordia col Ministro di Agricoltura, In-

era stabilita la concordia col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e ci eravamo dichiarati soddisfatti, l'onorevole Ministro delle Finanze, per uno scrupolo eccessivo, sia venato a mettere come un po' di scura nel chiaro.

Non facciamo quistione sulla frase di diritti acquisiti: diremo fatti compiuti. Id ho detto diritti acquisiti, ripetendo le parole che tranoi già state pronuntiate in proposito dall'onorevole De Gori; ma se l'enerevole Ministro vuoli chiamarli fatti compiuti, ichiai miamoli pure così.

Non si tratta di provvedimenti generali, si tratta del vantaggio di tre località, le quali non volevano essere disturbate in ciò che possedevano.

Sulla competenza legislativa non c'è quistione. Io sono seguace del principio inglesa: ili Parlamento può far tutto al mondo, fuorchè cambiare un uomo in donna, e una donna in uomo. Dunque su questo siamo d'accordo: ma devo rammentare che tutta le volte che il legislatore onnipotente tocca a diritti esistenti, c'è un articolo dello Statuto il quale stabi-lisce che se questo si fa per utifità pubblica, deve essere però risarcita la proprieta privata.

Ma queste sono questioni che non entrano ora nel nostro piano; e per conseguenza spero che non ne verrà nocumento altuno alla dichierazione dell'onorevole Ministro d'Agricoltura. Industria e Commercie che tanto io come l'onorevole De Gori abbiame trovata soddisfacente.

Ministro delle Finanze. Domando: la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanza. Mi rincrese di mettere del buio dove avrei voluto portare, se non chiarezza, che ce n'era abbastanza, ma nuove dilucidazioni. Perè erò in dovere di chiarire la situazione delle cose anche rispetto affordinamento deganale.

Lesciamo anche stare la questione dei diriti acquisiti sono cose queste su cui il legislatore non al trattienen il decidere tali questioni spetteral ai tribunali. Io però soltanto avoce al legislatore la piena libertà, e dice che questa libertà non ha potute essere menomata dal potere esecutivo nell'applicazione di una legge.

Il potere esecutivo non la questa facoltà. Mi pare che dalle dichiarazioni ora fatta dal mio Collega, rin sulti che la questione è tutta questa. Dentro al magazzino generale ora esistente di sono della locazioni di magazzini privati, che sensi misti colle camere destinate a magazzino generale.

'Adesso viene una legge la quale dica: nel locale de stinato a magazzino generale: non vi possono esserb locazioni per magazzini privati.

Ecco cosa dice. Qual'à la conseguenza? La conseguenza è questa, che dovrà separarsi quella parte del locale che si vuole destinare a magazzino generaleo E questo, ciò che stabilisco la leuge, ediè una necessità non solo per la finanza, ma exiandio e speciale mente per la sicurezza delle fedi di deposito, imperocchè soltanto per tal modol può essere guarentita la meralità e buona riputazione dell'Amministrazione dell'amministrazione del magazzino il quale deve garantire l'onestà delle sue noto, perchè altrimenti si cambia la merce; e la neta resta la stessa.

- lo poi soggiungo che l'Amministrazione doganale potrà pure in queste caso procedere con molta più facilitazione rispetto a questi magazzini generali quando abbiano questo carattere, e sia stabilito che dentro i locali destinati ai medesimi non vi siano magazzini privati.

privati.

Se poi si vogliono avere dei magazzini privati, vuol dire che si separeranno, si faranno muri, si faranno stradicciuole che dividano anche meglio, e un'altra parte del locale sarà destinata a magazzino privato.

To credo che in questa maniera la difficoltà si riduce a molto minori terminizzi, efficiale la sari di Corfesso che taluno, di Torino, mi tenne discorso di questa faccenda; confesso che espressi la mia meraviglia dicendogli che non capiva come mi facesse tale questione, quando si hanno tanti fabbricati paralleli e distanti 10, 15 o 20 metri l'uno dall'altro.

Ma come? movete tante lagnanze perchè questa legge vi dice che nei locali destinati a magazzini generali non possono essere pure dei magazzini privati? Alzate un gran muro che isoli uno o due dagli altri padiglioni che avete costruiti, e poi questi uno o due padiglioni destinateli a magazzini privati. Ed aftinche la separazione sia del tutto completa, praticate una strada fra gli uni e gli altri, ed avrete ottenuto così facilmente l'intento a cui mirate. L'asson al all 163 1613 aug !- A me pare quindi che, se si esamina bene a fondo la quistione,! le difficoltà che si temono poter nascere dalla disposizione sancita nell'art. 3, scompaiono affatto, e se ne avrà quel vantaggio grandissimo di cui testà vi-intratteneva il mio Collega Ministro d'Agricolturni Industria e Commercio, cioè: che quando sia garantita l'intangibilità delle merci depositate nei magazzini generali, le fedi di deposito saranno cosa seria e potranno essere seriamente valutate sul mercato. in Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio

Senatore Magliani, Relatore. L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio mi pare abbia interamente esaurita la discussione, coll'averlargamente dimostrato non solo l'opportunità, ma anche la necessità della disposizione contenuta nell'art. 3 del progetto in discussione. Egli ha aggiunto ancora dichiarazioni così ampie, conformi per altro all'opinamento dell'Ufficio Centrale, che io credo debbano bastare a calmare le apprensioni degli onorevoli Senatori Affieri e Lauzi, e a dissipare i timori esagerati della Camera di Commercio di Torino a cui si è associata quella d'Ancona.

Io quindi non ho nulla da aggiungere poiche altro non farei che ripetere cose già egregiamente dette dall'onorevole Ministro. Aveva chiesto di parlare, allorche intesi l'onorevole Lauzi invocare diritti acquisiti dai negozianti di Torino, Sinigaglia ed Ancona; ma dopo le apiegazioni date dall'onorevole Ministro delle Finanze, credo ora anche inutile tornare sopra questo argomento. Una tal quistione mi pare dunque egualmente ed ampiamente trattata in tutte le sue parti: sicchè nulla più resta da aggiugnere al Relatore del-l'Ufficio Centrale.

i. Mi corre però il debito di rendere conto di quattro petizioni presentate al Senato, e che il Senato medesimo deliberò rinviare all'Ufficio Centrale. Sarò brevissimo, imperocchè la sostanza di queste petizioni à stata già esaminata nella discussione che testè chbe luogo. Noterò solamente che bisogna distinguere le petizioni delle due Camere di Commercio da quelle delle rappresentanze comunali di Ancona e di Torino. Le petizioni delle Camere di Commercio hanno lo scopo di combattere ricisamente il divieto espresso nell'articolo 3. L'Ufficio Centrale ha creduto di non doverne tener conto; imperciocche ha tenuto per fermo che il divieto di locare una parte dei magazzini generali ad uso dei privati sia cosa tanto sostanziale in questa legge organica, che laddova questo divieto non esistesse, non si potrebbe attendere nessun pratico e veramente utile resultato dall'istituzione dei magazzini generali stessi. E qui non credo di dovere ripetere gli argomenti che sono stati largamente svolti per respingere queste due petizioni. -. Na in ben altro conto parmi debbano esser tenute le petizioni della Giunta Comunale di Torino e di Ancona, imperocche queste due Rappresentanze Municipali convengono nella giustizia del divieto, non combattono affatto l'articolo 3 votato dalla Camera dei Deputati, ma invocano provvedimenti transitori perchè siano rispettati, (non parlano neppure di diritti acquisiti) gli interessi sorti per l'applicazione dei Regolamenti I will make the many many and a property of the in vigore.

L'Ufficio Centrale ha fatto però una distinzione fra queste due petizioni. La Giunta comunale di Ancona domanda, come provvedimenti transitorii, che siano lasciati sussistere i magazzini privati dove sono, e nel modo come si trovano, e di più si estendano alle merci depositate in questi magazzini privati i privilegi che . si stabiliscono in questa legge pe' magazzini generali. L'Ufficio Centrale ha creduto che questa domanda sia assolutamente inammissibile, non potendosi mantenere, secondo che hanno anche testè dichiarato gli onorevoli Ministri, i magazzini privati nel modo come sono stabiliti a norma dei Regulamenti vigenti, ed estendere ad essi le disposizioni proprie di un' istituzione al tutto diversa, quale è quella dei magazzini generali. Ciò sarebbe contrario allo scopo della legge che si sta discutendo. The group part is a supremental to

Quindi è che sopra questa domanda della Giunta municipale d'Ancona, l'Ufficio ha creduto di dover passare oltre.

Non così quanto alla petizione del Consiglio comunale di Torino.

Il Cons glio comunale di Torino, mentre conviene della giustizia del divieto in se stesso, conviene anche del principio generale, cioè che non si possano alle merci depositate nei magazzini privati estendere i benefizi

A Laboratornata DEL-16 GIUGNO 1871. (7) and

della nuova legge. Solamente invoca che, come provvedimento transitorio, i magazzini privati ai lascino aussistere nel modo, e secondo che sono ora costituiti.

L'Ufficio Centrale ammettendo, come non poteva non ammettere, la ragionevolezza di questa petizione, espresse il voto, che sia dichiarato che i magazzini privati continuino a rimanere, poichè la nuova legge non li vieta, ma continuino a rimanere sotto due condizioni.

La prima, che alle merci depositate in questi ma-

gazzini privati non si estendano in nessun modo, e sotto verun rapporto, le disposizioni della legge generale.

La seconda, che si procuri di trovar modo di ottenere una separazione anche materiale, per quanto
è possibile, dei locali de magazzini privati da quelli
de magazzini generali; locche è anche conforme a ciò
che l'onorevole Ministro delle Finanze ha testè ripetutamente dichiarato.

Ciò detto intorno alle petizioni inviate dal Senato all'Ufficio Centrale, non vi è altro da aggiungere per parte mia in questa discussione generale, riservandomi di rispondere alle obiezioni che potessero esseri fatte sui singoli articoli.

Presidente. Nessuno più chiedendo la parola sulla discussiono generale, la dichiaro chiusa, e si passerà a quella degli articoli.

- Art. 1. I magazzini generali hanno per oggetto:

 1. Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza
 o destinazione che vi sono depositate;
- nome di fedi di deposito e note di pegno, a concercio col nome di fedi di deposito e note di pegno, a concercio Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. i Chi l'approva, si alzi. Esta a concercio di 12 delle se (Approvato) della accercio della concercio della referentia
- vogliano istituire ed esercitare un magazzino generale devono sare risultare da atto notarile:
- 1. Il loro nome e il loro domicilio;
 2. Il capitale col quale viene istituito il magazzino generale e le guarentigie che sono offerte ai depositanti ed ai loro aventi ragione;
- 3. Le indicazioni precise e particolareguiate dei luoghi destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc.; a a continuo della continuo della fedi di devosito, della
- note di pegno e delle girate che vi si riferiscono;
- » 5. La nozione esatta degli obblighi che l'Amministrazione del magazzino assume rispetto all'introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle availe ed ai cali che vi si possono verificare;
- prezzi da pagarsi sia pel deposito della merci, sia per

tutte le altre operazioni che il magazzino deve com-

(Approvate.) • (winterpole)

- « Art. 3. Nessuna parte dei locali destinati a/magazzini generali può essere destinata o locata a/magazzino privato.
- Ai magazzini generali, che in tutto od in parte abbiano contravvenuto a questa prescrizione, cessano di essere applicabili le disposizioni della presente legge. The State of the disposizioni della presente (Approvato.)
- e Art. 4. Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate, una al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'altra alla Segretaria del Tribunale di Commercio del luogo e di quello che ne fa le veci, la terza alla Segretaria della Camera di Commercio ed Arti che ha giurisdizione ove il massi gazzino generale deve essere istituito.
- c Art. 5. Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovrà inoltre essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della Provincia ove ha sede il magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegua della copie al Ministero ed alle Segreterie del Tribunale e della Camera.
- Le operazioni del magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna della copie autentiche dell'atto costitutivo.
- Finalmente il Tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro elo terranno affisso per tre mesi al loro albo. (2) (Approvato.).
- » Art. 6. Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigio o nelle turiffe, e in genere nell'ordinamento del magazzino, dovrà colle stesse forme prescritte agli articoli 4 e 5 essere annunziata al pubblico due mesi prima di essere posta in etto.
- » Codeste mutazioni inoltre, quando inducano degli aggravi, ovvero delle diminuzioni di guarentigia a pregiudizio dei depositanti o dei loro aventi causa, non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui vanno in vigore.

 (Approvato.)
- « Art. 7. L'Airministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di Commercio del luogo, e al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nella prima decade di ogni mese, la sua situazione per il mese precedente, a seconda di un modulo da approvarsi con Decreto Ministeriale. »

SENATO DEL BEGNO - SESSIONE DEL 1870-71.

provenicati della natura e condizione delle merci e derrate e dai casi di forza maggiore. > (Approvato.) J. 649 1 🚭 Art. 😘 Le fedi di deposito indicano: 🙃 👝 🕕 🗩 - 1. Il nome, cognome, la condizione e il domicilio del depositante; ant may but 3 2. Il luogo del deposito; > 8. La natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilirne l'identità; Course, L en 4. Se la merce sia a no sdaziata, se sia o no assicurata. » Marrollo la porto, de la prosperio al la r (Approvato.) a field problem and in a certain field parties ac Ant. 40. Alla sede di deposito va congiunta la nota di pegne nella quele sono ripetute le stesse indicazieni. It i ma i ima i semigia i sala pala la silapsada a » Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzina. » (Approvato.) we district the district of the second of the second c Ast. 11. Le fedi di deposito e le note di pegno passone assara rilasciate in capp di un terzo od ardine di lui y de li la est de versa e la cilente de con-(Approvated) a felt carried for a sea on the property of . 6 Art. 12. Ogni possessore della sede di deposito congiunta alla nota di pegno ha diritto di richiedere che i prodotti depositati siano divisi in più parti a spe spese, a che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno in surrogazione del titolo complessivo ed unico che sarà ritirato ed estinte. De missegue par par estado en la Portida de las (Approvate,) in the sent of the sent of « Art. 13. La fede e la nota di pegno unite q separate sone trasferibili mediante girata che dovià portare la data del giorno in cui è fatta. a La girata dei due titoli sa sede del trasserimento della proprietà delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario, e quella della sola fede conferisce al giratario la facultà di disporne, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno. » (Approvato.) a Art. 14. La prima girata della nota di pegno deve contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore; la dichiarazione della somma del'credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito con la firma del titolare e del registro. » e Art. 15. Deve essere inoltre trascrittà con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra il registro di cui è cenno all'art. 10. > (Approvato.) Art. 16. Deve essere ancora trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra apposito registro nell'uffizio del magazzino generale. a

4 Art. 17. Prima della trascrizione prescritta dagli articoli precedenti non ha effetto la costituzione del, s. Se non sono identiche le dichiarazioni scritte sulla fode e sulla nota di pegno, quella che fu prima tra-. scritta sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso. > Allia della manta e a l'entra della eq t (Approvato.) and the approvation of the following « Art. 18. Cost la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco, La girata in bianco conferisce al portatore il diritto del giraturio. A 🙏 🔒 - (Approvato.) The off the state of the state of the « Art. 19. La girata della nota di pegno che non. esprime la somma del credito impegna tutto il valore della merce a suvoro del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso contro chi di ragione del titolare o del terzo possessore della fede di credito che avessero. pagata una somme non dovuia. > 3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 (Approvato.) Committee of the later . « Art. 20. Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e della note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento o cessione di beni, non si ammettera pignoramento, nò sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali. (Approvate.) « Art. 21. Il possessora di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel magazzino generale il capitale e gl'interessi del debito, calcolati sino alla scadenza. Il ringio il rico di la sino esto o » Questa somma sara pagata al possessora della nota di pegno contro restituzione della medesima. De moto of (Approvatory) Boy Control of the Same of the Control of the Con « Art. 22. Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di Commercio relative si . . biglierti all'ordine, può, otto giorni dopo, compreso, quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza forme giudiziarie. » Il girante che abhia pagato il possessore è surrogalo ne' suoi diritti e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza e senza obbligo di co-? stituzione in mora. (Approvate.) Partie of the law of them J. E. a. Art. 23. La vendita a causa del non seguito pa-! gamento non può essere sospesa per fallimento; "nd per morte del debitore, nè per altra causa dusluaque di sospensione dei suoi pagamenti. Di protenti in paga (Approveta.) the last of the control of the K Art. 21. II: possessore della neta di pegno, aser-, cita il suo diritto sul prezzo del pegno e sulle somme. cha lo rappresentano in tutto od in parte dipendenci temente da assicurazione.

🗀 I soli crediti che hanno prelazione sevra esso sono

quelli dei diritti di dogana o dazi dovati sul pegno,

(Approvate.) 5 the entitle to plant we be provided

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1871.

di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custo lia, di conservazione e salvamento.

» Se vi è residuo, rimane in deposito nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede. »

(Approvato.)

- Art. 25. Il possessore di una nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti responsabili soli lariamente per titolo di garanzia, se prima non ha esperimentata la sua azione sul pezno.
- I termini stabiliti dal Codice di Commercio per agire contro i giranti, corrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce.

(Approvato.)

- c Art. 26. Il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se fra quindici giorni dal protesto non avra curato di far vendere la merce data in pegno.
- La mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno, però rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito, e tale diritto, rispetto alla prescrizione, è regolato dalle disposizioni del Codice di commercio rignardanti gli effetti cambiari.

(Approvate.)

- Art. 27. Colui che perde una fede di deposito può ottenere per ordinanza del Tribunale di commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunzi giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio della nuova fede.
- > Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle suo mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra e la intunazione dell'ordinanza di pagamento, la quale egli deva fare al magazziniere ed al primo debitore con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il Tribunale.
- » Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e, per decreto del Presidente, anche ad ore.
- > Sulla opposizione del debitore o del magazziniere sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.
- » Essa potrà ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta. »

(Approvate.)

e Art. 28. La vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei magazzini generali si fara senza autorità di giudice e senza formalità di giudizio con la sola assistenza di un mediatore pubblico

o di un notaio, designato dalla Camera di Commercio del luogo. »

(Approvato.)

- Art. 29. Gli incanti dovranno essere inscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale con l'indicazione del numero delle partite, della natura e quantità della merce e del prezzo d'asta del giorno, ora e condizioni della vendita.
- » Cinque giorni prima dell'incento ne sarà fatta notific zione con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo dell'incanto nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della provincia, e per affissione alla porta dell'uffizio e del deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio, della Camera di commercio e del Municipio.
- » Due giorni almeno prima della vendita, il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia, al quale effetto si devono fare a chicchessia le maggiori facilitazioni.

(Approvato.)

« Art. 30. Le spese degli incanti, compresi i diritti indicati all'articolo precedente, sono a carico dei magazzini generali, i quali potranno esigere un diritto non eccedente una lira per ogni cento lire sui prodotti delle vendite. »

(Approvato.)

Art. 31. Tutti gli istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di Commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme.

(Approvato.)

- « Art. 32. I magazzini rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.
- Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'amministrazione delle gabelle, previo Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato.)

- « Art. 33. Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di lire due da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.
- » Le stesse fedi e le note di pegno che debbono essere girate sono prima sottoposte al bollo graduale prescritto all'articolo 26 della legge 19 luglio 1868, N. 4480, da liquidarsi in ragione della sonoma per cui sono girate, e con imputazione, quanto alle fedi di deposito, della tassa fissa di bello già pagata.

(Approvato.)

« Art. 34. Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di Commercio. »

(Approvato.)

« Art. 35. Le Camere di Lommercio verificano se

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1870-71.

all'atto della costituzione dei magazzini generali siano i state adempiute le prescrizioni degli articoli 2, 4 e 5 ed in caso di mutazione, quelle solute dall'arti olo 6 i a mano che i magazzini non siano isticuiti de Societa per l'esistenza e costituzione delle quali si richi la l'autorizzazione sovrana.

(Approvato)

- « Art. 36. Le Camere di Commercio, quando vi sieno invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verità della cosa.
- » Quando vi siano invitati da uno o più detentori di fedi di deposito, o di note di pegno, esamineranno se la merci contemplate net documenti da essi posseduti siano custodite e conservate a dovere.
- » Del risultato delle seguite ispezioni ragguagheranno senza indugio il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

(Approvato.)

Art. 37. Per eseguire il suo mandato, il delegato o i delegati della Camera di Commerci, avcanno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti.

(Approvato.)

« Art. 38: Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si incorrerà uella pena della multa da lire 51 a 5,000, salvi i casi di maggiori pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, a salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge. »

(Approvato.)

« Art. 39. L'applicazione delle pene è promossa dal l'ubblico Ministero avanti il Tribunale Correzionale. » (Approvato.)

Presidente. Lo squittinio segreto di questa legge si fara nella seduta di domani. Annunzio intanto il risultato dolle votazioni seguite:

Provvedimenti relativi all'Esercito e alla Finanza.

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 3 della tegge sul macinato.

li Senato approva.

L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marituma, progetto alquento lungo. Se il Senato lo crede, si potrebbe rinviare a domani questa discussione, tauta: più che non sono presenti alcuni membri dell'Ufficio Centrale, che ho fatto avvertire, come pure altri Senatori che appartengono alla marina.

Se non v'è nulla in contrario, si rimanderà adunque la discussione di questa legge a domani, allo ure, 2.

La seduta è sciolta (ore 5 114).